



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'UNIONE DISTRETTUALE

Per la disciplina della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e contrattuale delle Unioni Distrettuali dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della Provincia di Trento

- versione attuale anno 2002

- modifiche proposte dal Comitato di presidenza con Delibera n. CP07.2025.004 del 21.05.2025
- ottenuto il parere favorevole del Consiglio della Federazione con Delibera n. CF06.2025.002 del 28.05.2025
- ottenuto il parere favorevole dell'Assemblea provinciale con Delibera n. AP01.2025.007 del 27.06.2025

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina dei bilanci, della gestione economico-finanziaria e della contabilità dell'Unione distrettuale.
2. Il regolamento si ispira ai principi della contabilità pubblica e conseguentemente adotta criteri, modalità e procedure della contabilità finanziaria.

Art. 2

Sistema di scritture contabili

1. Il sistema contabile dell'Unione distrettuale, che può avvalersi di strumenti e procedure informatiche, comprende:
 - a) il giornale cronologico di cassa;
 - b) il mastro delle entrate, suddiviso per ogni capitolo;
 - c) il mastro delle spese, suddiviso per ogni capitolo;
 - d) gli elenchi dei residui.

Art. 3

Organi competenti per l'autorizzazione delle spese

1. Il Direttivo dell'Unione distrettuale è l'Organo competente ad autorizzare le spese.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'Ispettore distrettuale, in casi di comprovata urgenza e necessità, può autorizzare spese che rientrano nella competenza del Direttivo da sottoporre a ratifica del Direttivo nella seduta immediatamente successiva.

Art. 4

Relazione previsione e programmatica

1. Al bilancio annuale di previsione è allegata una relazione previsionale e programmatica che copre il periodo considerato dal bilancio di previsione.
2. La relazione previsionale e programmatica, unitamente al bilancio è strumento di programmazione dell'Unione distrettuale.
3. La relazione programmatica definisce gli obiettivi, le priorità e gli indirizzi per l'attività delle Unioni distrettuali.

Art. 5

Bilancio di previsione

1. Il bilancio annuale è elaborato in coerenza con la relazione previsione e programmatica e



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

contiene le previsioni di competenza relative all'esercizio cui si riferisce.

2. Il bilancio annuale di previsione, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, ed accompagnato dal parere dell'Organo di Revisione, è adottato dall'Assemblea distrettuale dei Comandanti nei termini previsti dallo Statuto dell'Unione distrettuale e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui esso si riferisce. Ottenuta l'approvazione dell'assemblea distrettuale, il bilancio è inviato alla Federazione provinciale entro i termini previsti dallo Statuto dell'Unione distrettuale.
3. Sono principi del bilancio l'annualità, l'integrità, l'universalità, la veridicità e l'attendibilità.
4. Il bilancio assicura il pareggio delle entrate e delle spese ed inoltre l'equilibrio tra entrate ordinarie e spese ordinarie.
5. Tra le entrate e le spese è iscritto anche l'eventuale avanzo o rispettivamente disavanzo di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente.
6. Sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non sono iscritte in bilancio.
7. Il bilancio di previsione è composto dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.
8. Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono classificate secondo i seguenti titoli:
Titolo I: entrate e uscite ordinarie;
Titolo II: entrate e uscite straordinarie;
Titolo III: entrate e uscite per partite di giro.
Il bilancio di previsione è redatto secondo lo schema predisposto ed approvato dalla Federazione provinciale.

Art. 6

Pubblicità del bilancio

1. L'Unione distrettuale assicura ai Corpi Vigili del Fuoco volontari appartenenti alla stessa ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica.

Art. 7

Fondo di riserva

1. L'Unione distrettuale può iscrivere nel bilancio di previsione un fondo di riserva non superiore al 10% del totale delle spese ordinarie presenti in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato con provvedimento del Direttivo dell'Unione su proposta dell'Ispettore per reintegrare i capitoli delle spese ordinarie nel caso in cui gli stanziamenti di spesa si rivelino insufficienti.

Art. 8

Variazioni di bilancio

1. Mediante la variazione di assestamento generale del bilancio si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio del bilancio e nel contempo corrispondere alle dinamiche dei fabbisogni di spesa. Con tale variazione, inoltre, si raccorda il bilancio ai risultati del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, adeguando il presunto avanzo/disavanzo di amministrazione iscritto in bilancio e l'entità dei residui attivi/passivi presunti in sede di bilancio iniziale.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 e le variazioni tra le partite di giro, ogni variazione



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

affidente i capitoli di entrata e di spesa deve essere adottata dall'Assemblea distrettuale dei Comandanti con provvedimento di variazione del bilancio.

3. In sede di variazione di bilancio devono essere rispettati i principi, i criteri di coerenza e gli equilibri previsti dall'articolo 5.

Art. 9

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre dello stesso anno.
2. L'esercizio finanziario comprende tutte le operazioni che si verificano nel corso dell'anno solare. La contabilità è distinta fra le operazioni che riguardano la gestione dell'esercizio di riferimento (gestione di competenza) e le operazioni che si riferiscono ad impegni o accertamenti degli esercizi precedenti (gestione residui).

Art. 10

Gestione provvisoria del bilancio

1. Nelle more di approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Assemblea distrettuale dei Comandanti, possono essere effettuate, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato dall'Assemblea distrettuale.
2. Non sono soggette a limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge o quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, nonché le spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Unione distrettuale.

Art. 11

Gestione delle entrate

1. L'entrata è accertata sulla base di idonea documentazione mediante la quale:
 - a) è verificata la ragione del credito;
 - b) è verificata la sussistenza di idoneo titolo giuridico;
 - c) è individuata la persona fisica o giuridica debitrice;
 - d) è quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.
2. L'accertamento delle entrate avviene:
 - a) per le entrate provenienti da trasferimenti dalla Cassa provinciale antincendi, dalla Provincia, dalla Federazione o da altri enti pubblici sulla base degli atti dei predetti enti ed organismi relativi alla determinazione dei trasferimenti;
 - b) per le altre entrate sulla base di contratti, comunicazioni o provvedimenti amministrativi o altra documentazione idonea;
 - c) per le entrate afferenti alle partite di giro l'accertamento è disposto in relazione all'ammontare delle riscossioni nonché in conseguenza dell'assunzione di impegni o dell'effettuazione dei pagamenti nella corrispondente parte delle spese.
3. L'istituto incaricato del servizio di cassa deve provvedere, senza pregiudizio per i diritti dell'Unione, alla riscossione di ogni somma versata a favore dell'Unione.
4. L'istituto di credito rilascia ricevuta delle riscossioni effettuate contenente l'indicazione della causale del versamento e gli altri elementi previsti nella convenzione per l'affido del servizio.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

Art. 12

Gestione delle spese

1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Unione distrettuale in base a leggi, contratti od altro titolo, a creditori determinati o determinabili a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.
2. Con l'approvazione del bilancio è costituito impegno automatico relativamente alle spese ordinarie di funzionamento.
3. Per le spese straordinarie relative ad investimenti gli impegni possono pure essere determinati con riferimento agli interventi la cui realizzazione è prevista entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello di approvazione degli atti medesimi.
4. Le spese straordinarie si considerano impegnate ove sono finanziate con accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge.
5. Per le spese che per loro natura hanno durata superiore all'anno o per quelle che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti.
6. Le somme impegnate sono conservate a residuo per non più di 5 esercizi finanziari successivi a quello dello stanziamento. Trascorso tale periodo sono eliminate dal conto residui e transitano tra le economie di bilancio. Qualora corrispondano ad obbligazioni giuridiche sono indicate distintamente nel conto patrimoniale.
7. Il Cassiere liquida le spese dopo aver verificato i controlli di cui al successivo comma 9. La liquidazione reca l'autorizzazione dell'Ispettore nonché la firma del cassiere.
8. Per le spese relative a contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, servizi telefonici e altre spese obbligatorie di carattere ricorrente e con scadenza determinata può essere richiesto all'istituto di credito l'addebito diretto al conto dell'Unione. In tal caso il controllo è disposto sulla base dei pagamenti effettuati dall'istituto di credito e con riferimento alla documentazione di spesa acquisita dai fornitori di beni e servizi.
9. Prima di provvedere al pagamento della spesa, il Cassiere effettua il controllo di regolarità amministrativa-contabile, verificando in particolare la regolarità e completezza della documentazione e la sua conformità agli atti di impegno e di deliberazione, nonché la sussistenza della disponibilità sul bilancio dell'Unione.
10. L'Ispettore è consegnatario responsabile dei locali e di tutti i beni mobili ed immobili assegnati all'Unione Vigili del Fuoco Volontari. Dei medesimi deve essere redatto l'inventario, da aggiornare annualmente in sede di predisposizione del rendiconto della gestione al quale è allegato. L'inventario è redatto secondo lo schema predisposto ed approvato dalla Federazione provinciale.

Art. 13

Servizio economale

1. Il Direttivo dell'Unione può disporre l'istituzione di un servizio di cassa e di economato per provvedere alle spese minute d'ufficio, all'acquisto di materiali, all'acquisizione di servizi o al pagamento di spese urgenti inerenti il funzionamento. Il fondo cassa può essere reintegrato nel corso dell'esercizio a seguito di presentazione della documentazione di spesa comprovante il suo utilizzo.
2. La dotazione del fondo di cassa è determinata in misura non superiore a 1.500 Euro.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

Art. 14

Residui attivi e passivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.
Le somme iscritte tra le entrate e non accertate costituiscono minori accertamenti e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
2. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 15

Rendiconto della gestione

1. I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto finanziario.
2. Il rendiconto è deliberato dall'assemblea dei Comandanti entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, tenuto conto della relazione dell'Organo di revisione.
3. Sono allegati al rendiconto:
 - a) la relazione dell'Organo di revisione economico – finanziaria;
 - b) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
4. Il rendiconto è accompagnato da una relazione dell'Ispettore distrettuale.
5. Il rendiconto e la relazione dell'Organo di revisione sono inviati alla Federazione entro i termini previsti dallo Statuto dell'Unione distrettuale.
6. Il conto del bilancio è redatto secondo lo schema predisposto ed approvato dalla Federazione provinciale e deve dare la dimostrazione delle entrate, delle uscite e del risultato finale di amministrazione.
7. Il rendiconto è sottoscritto dall'Ispettore distrettuale nonché dal Cassiere.

Art. 16

Avanzo, disavanzo di amministrazione

1. L'avanzo di amministrazione è applicato alle spese in conto capitale dell'Unione distrettuale.
2. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto è applicato al bilancio di previsione ancora in sede di impostazione del documento contabile; il maggiore disavanzo accertato in sede di rendiconto deve essere comunque definitivamente ripianato con il provvedimento di assestamento del bilancio.

Art. 17

Servizio di cassa

1. L'Unione distrettuale ha un servizio di cassa affidato ad un istituto di credito mediante convenzione. Il servizio ha per oggetto la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia di titoli e valori ed altri adempimenti connessi alla gestione finanziaria.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

Art. 18

Attività contrattuale

1. I contratti e le altre spese previste dal bilancio sono deliberati dal Direttivo dell'Unione distrettuale. La stipulazione dei contratti è riservata alla competenza dell'Ispettore distrettuale.
2. Negli acquisti di beni e servizi e negli altri contratti l'Unione distrettuale osserva le disposizioni previste dalla legislazione provinciale.
3. L'ordinazione a terzi di beni e/o prestazioni di servizi può avvenire mediante buoni d'ordine, corrispondenza commerciale o con altri documenti idonei sottoscritti dell'Ispettore distrettuale.
4. Previa deliberazione dell'assemblea distrettuale dei Comandanti, i beni riconosciuti obsoleti o non adeguati negli aspetti tecnico-funzionali alle esigenze dell'Unione distrettuale possono essere ceduti a titolo gratuito ad enti, soggetti od organismi senza fini di lucro, con particolare riferimento alle seguenti associazioni o istituzioni:
 - a) al Comune;
 - b) alle associazioni di protezione civile e dei Vigili del Fuoco sia a carattere nazionale che internazionale;
 - c) agli Enti del Terzo settore;
 - d) ad altre associazioni senza scopo di lucro.

Art. 19

Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti previsto all'articolo 14 comma 6 dello Statuto della Federazione controlla periodicamente l'attività finanziaria, verificando la rispondenza fra la gestione ed il deliberato del Direttivo. Il Collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha in particolare l'obbligo di esaminare il rendiconto della gestione ed il bilancio di previsione, in relazione ai quali predispone un'apposita relazione che viene allegata ai predetti documenti.

Art. 20

Spese economali

1. Si definiscono spese economali quelle acquisizioni di beni e/o servizi che siano necessarie per sopperire ad esigenze impreviste e/o urgenti e siano occorrenti a garantire la regolare funzionalità dell'Unione.

Rientrano in tali spese anche quelle aventi natura ordinaria, non facilmente programmabili, che siano necessarie a garantire l'operatività e l'efficienza senza soluzione di continuità dell'Unione.

Il limite massimo per ciascuna spesa economale è pari ad € 10.000 (diecimila) al netto dell'IVA di legge e comunque nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per spese economali si intendono le seguenti tipologie:

 - acquisto di stampati, modulistica, cancelleria e altre spese minute per gli uffici;
 - spese postali, telegrafiche, acquisto di valori bollati, spedizioni a mezzo servizio postale, corriere o altro vettore;



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

- abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri, giornali, pubblicazioni, anche online;
 - canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi e internet;
 - licenze software;
 - spese per acquisto, manutenzione, riparazione dei seguenti beni mobili, se necessari per il funzionamento degli uffici e per servizi resi dall'Unione: utensili, strumenti e materiale tecnico (radio, cercapersone, manichette, lance, raccordi), elementi di arredo di locali e infrastrutture dell'Unione, piccoli impianti e apparecchiature, compresi telefoni, computer, fotocopiatrici e stampanti;
 - acquisto materiale di ricambio per attrezzature di lavoro, d'ufficio, attrezzature informatiche, comprese spese per assistenza e manutenzione software e hardware;
 - riparazione e manutenzione dei mezzi dell'Unione ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti;
 - materiale per pulizie e sanificazione;
 - pulizia, riparazione e manutenzione di locali, infrastrutture e impianti in uso all'Unione;
 - spese per acquisto di materiali e noleggio di macchinari necessari per l'esecuzione di lavori e servizi per interventi relativi a realizzazione di opere di miglioramento della struttura;
 - illuminazione e riscaldamento di locali;
 - per missioni e trasferte;
 - per catering e acquisto di alimenti e bevande;
 - spese di rappresentanza;
 - rimborsi ai componenti dell'Unione;
 - spese diverse per il funzionamento del Direttivo;
 - spese necessarie per acquisto di materiale e beni per attività pompieristica a carattere istituzionale o extra-istituto in caso di interventi, corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni, manovre ed esercitazioni, gare o avvenimenti organizzati dall'Unione;
 - addobbi, bandiere e gonfaloni;
 - acquisto di beni e servizi online qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie;
 - ogni altra spesa per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Unione.
2. Le spese economiche sono ordinate dall'Ispettore nei limiti e con le modalità seguenti:
- a) i singoli atti di spesa non possono superare il limite di importo di € 10.000 € + IVA ed è vietato suddividere artificiosamente gli importi dei singoli atti di spesa allo scopo di eludere tale limite di spesa;
 - b) l'Ispettore è tenuto a valutare la convenienza e l'economicità dell'acquisto o della fornitura e la congruità dei prezzi;
 - c) è ammesso rivolgersi, adeguatamente motivando, anche a ditte che hanno indicato prezzi maggiori rispetto ad altre nel caso in cui necessiti acquistare particolari prodotti.
3. I contratti per l'acquisto di beni e servizi di cui al presente articolo sono conclusi dall'Ispettore, che provvede alle necessarie ordinazioni, di norma con buoni d'ordine, fatti salvi particolari limitati casi, indicati dalle norme organizzative interne, per i quali è ammesso prescindere, utilizzando le forme ordinarie del commercio.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il seguente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01.01.2026.
2. Le disposizioni relative al bilancio di previsione e al rendiconto si applicano con riferimento al bilancio per l'esercizio 2026.